

*COMUNE DI GAIRO*

*VIA DELLA LIBERTA' N° 7*

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.**

Cod. 850270 – Cat. V – N. 852201.a  
Grafiche E. GASPARI - Morciano di Romagna

# COMUNE DI GAIRO

VIA DELLA LIBERTA' N° 7

## UFFICIO TRIBUTI

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

| Art. | DESCRIZIONE   | Art. | DESCRIZIONE                                       |
|------|---|------|---|
|      | <b>Capo I</b>   | 22   | Procedura per l'accertamento con adesione.        |
|      | <b>Norme Generali</b>   |      | Atto di accertamento con adesione.                |
| 1    | Oggetto e scopo del regolamento.                                      | 23   | Adempimenti successivi.                           |
| 2    | Soggetto passivo.   | 24   | Perfezionamento della definizione.                |
| 3    | Terreni considerati non fabbricabili.                                 | 25   |   |
| 4    | Esenzioni.  |      | <b>Capo IV</b>                                    |
| 5    | Abitazione principale e sue pertinenze.                               |      | <b>Compenso incentivante al personale addetto</b> |
| 6    | Aree divenute inedificabili.  |      | Compenso incentivante al personale addetto.       |
| 7    | Valore aree fabbricabili.   |      | Utilizzazione del fondo.                          |
| 8    | Fabbricati fatiscenti – Fabbricati di interesse storico e artistico.  | 26   |   |
| 9    | Validità dei versamenti dell'imposta.                                 | 27   |   |
| 10   | Comunicazione di variazione.  |      | <b>Capo V</b>                                     |
| 11   | Disciplina dei controlli.   |      | <b>Sanzioni - Ravvedimento</b>                    |
| 12   | Modalità dei versamenti - Differimenti.                               | 28   | Sanzioni.   |
| 13   | Compensazioni ed accollo.   | 29   | Ritardati od omessi versamenti.                   |
|      | <b>Capo II</b>  | 30   | Procedimento di irrogazione delle sanzioni.       |
|      | <b>Statuto dei diritti del contribuente</b>                           | 31   | Irrogazione immediata delle sanzioni.             |
| 14   | Principi generali.  | 32   | Ravvedimento.                                     |
| 15   | Informazione del contribuente.  |      | <b>Capo VI</b>                                    |
| 16   | Conoscenza degli atti e semplificazione.                              |      | <b>Norme finali</b>                               |
| 17   | Motivazione degli atti.   | 33   | Norme disapplicate e abrogate.                    |
| 18   | Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti. | 34   | Pubblicità del regolamento e degli atti.          |
| 19   | Interpello del contribuente.  | 35   | Casi non previsti dal presente regolamento.       |
|      | <b>Capo III</b>   | 36   | Rinvio dinamico.                                  |
|      | <b>Accertamento con adesione</b>                                      | 37   | Tutela dei dati personali.                        |
| 20   | Accertamento con adesione.  | 38   | Rinvio ad altre disposizioni.                     |
| 21   | Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.               | 39   | Variazioni del regolamento.                       |
|      |   | 40   | Individuazione delle unità operative.             |
|      |   | 41   | Termine per la conclusione dei procedimenti.      |
|      |   | 42   | Entrata in vigore del regolamento.                |

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### Art. 2

#### Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

### Art. 3

#### Terreni considerati non fabbricabili.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)*

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al ..... % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### Art. 4

#### Esenzioni.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)*

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. In considerazione della classificazione del nostro Comune, come comune montano, sono esenti dall'I.C.I. tutti i terreni agricoli, ai sensi del Art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. N° 504 del 30/12/1992, il quale dispone che sono esenti dall'ICI i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984 del 27/12/1977.

**Art. 5**

**Abitazione principale e sue pertinenze.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)*

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado civile di parentela, se nelle stesse il parente in questione via ha stabilito la propria residenza..

**Art. 6**

**Aree divenute inedificabili.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)*

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili, in relazione all'adozione di nuovo strumento urbanistico o di variante dell'esistente definitivamente approvati secondo le norme vigenti in materia, sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale vigente.

**Art. 7**

**Valore aree fabbricabili.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

| ZONA<br>(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)   | VALORE VENALE<br>per mq. |
|---|--------------------------|
| GAIRO S. ELENA :<br>❖ ZONA B1<br>❖ ZONA B2<br>❖ ZONA C<br>❖<br><br>GAIRO TAQUISARA :<br>❖ ZONA B1<br>❖ ZONA B2<br>❖ ZONA C<br><br>MARINA DI GAIRO :<br>❖ ZONA F : Valore minimo<br>Valore massimo |                          |

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, previa convocazione di apposita conferenza di servizio con funzioni consultive, composta dai responsabili dell'Ufficio Tecnico-urbanistico, dal responsabile dell'I.C.I. ed eventuali competenti esterni anche di uffici statali, con deliberazione della giunta comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

**Art. 8**

**Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)*

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio, ed allegando perizia con oneri a carico del richiedente vistata per approvazione dall'Ufficio Tecnico comunale.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

**Art. 9**

**Validità dei versamenti dell'imposta.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)*

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

## Art. 10

### Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di del 30 Giugno dell'anno dell' anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

2. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 11; essa deve contenere i dati necessari alla individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

3. La denuncia o dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché prodotta nelle forme e nei termini disciplinati dalla norma stessa, sostituisce ad ogni effetto la comunicazione di cui al precedente comma 1.

4. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione verrà applicata una sanzione non inferiore a lire 200.000 ( € 103,29 ) né superiore a lire 1.000.000 ( € 516,46 ), da determinarsi caso per caso da parte del Funzionario responsabile dell' imposta.

## Art. 11

### Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato «avviso di accertamento per omesso versamento ICI» con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

## Art. 12

### Modalità dei versamenti – Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

#### ALTERNATIVI

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- conto corrente postale intestato al Comune di Gairo – Servizio Tesoreria I.C.I. ;

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

– con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

– con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la

morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

**Art. 13  
Compensazioni ed acollo.**

1. Sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'acollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sul quale sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'acollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'acollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'acollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.



**CAPO II**  
**STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI**

**Art. 14**  
**Principi generali.**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

**Art. 15**  
**Informazione del contribuente.**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

**Art. 16**  
**Conoscenza degli atti e semplificazione.**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

**Art. 17**  
**Motivazione degli atti - Contenuti.**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**Art. 18**

**Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Art. 19**

**Interpello del contribuente.**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

**CAPO III  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 20**

**Accertamento con adesione.**

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

**Art. 21**

**Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

**Art. 22**

**Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 20 e 21 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

**Art. 23**

**Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla legge. In ogni caso sono dovuti gli interessi. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

**Art. 24**

**Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 23 con le modalità di cui al precedente art. 12.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. è richiesta la prestazione di garanzia ( fideiussione bancaria ) per il periodo di rateazione aumentato di un anno, se l'importo è superiore a 1.000,00 euro.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 25**

##### **Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 24, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 24.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

### **CAPO IV**

#### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

#### **Art. 26**

##### **Compenso incentivante al personale addetto.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)*

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 2 % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

#### **Art. 27**

##### **Utilizzazione del fondo.**

1. Le somme di cui al precedente art. 26, entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono ripartite dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tributi ed Economico-finanziaria, con apposita determina di attribuzione dei compensi incentivanti la produttività e per il medesimo costituiscono incremento specifico della retribuzione di risultato da corrispondere ;

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, , sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

**CAPO V**  
**SANZIONI - RAVVEDIMENTO**

**Art. 28**  
**Sanzioni.**

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00 con riferimento a ciascuna unità immobiliare omessa.

**Art. 29**  
**Ritardati od omessi versamenti.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, gli interessi moratori nella misura legale.

**Art. 30**  
**Procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)*

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

**Art. 31**  
**Irrogazione immediata delle sanzioni.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 30, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

**Art. 32**  
**Ravvedimento.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un 3,75% dell'importo non versato, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un 6% dell'importo non versato nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**CAPO VI  
NORME FINALI**

**Art. 33**

**Norme disapplicate e abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento:

A) sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

B) sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 34**

**Publicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 35**

**Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali;

d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 36**

**invio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 37**

**Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

**Art. 38**

**Rinvio ad altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

**Art. 39**

**Variazioni del regolamento.**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

**Art. 40**

**Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Num. d'ord. | OGGETTO                   | Settori di intervento | Unità organizzativa      |
|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1           | Responsabile I.C.I.       | Economico-Finanziario | Resp.di Posiz. Organizz. |
| 2           | Responsabile Procedimento | Tributi e Personale   | Resp.Ufficio/Procedim.   |
| 3           | Collaboratore / Addetto   | Economico-Finanziario | Resp. Inserim. dati      |

**Art. 41**

**Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

| Num. d'ord. | INTERVENTI   | Giorni utili decorrenti dalla richiesta |
|-------------|--|---|
| 1           | Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo  | 30                                      |
| 2           | Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio | 1080 ( tre anni secondo legge )         |
| 3           | Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili   | 60                                      |
| 4           | Emissione ruoli riscossioni o ingiunzione  | Nei Termini di legge                    |
| 5           | Richiesta scritta di informazioni e notizie  | 30                                      |
| 6           | Risposta ad esposti  | 30                                      |
| 7           | Rimborso di somme comunque indebitamente pagate  | 60                                      |


**Art. 42**

**Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2004 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 28.11.2003 con atto n. 51;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  
dal 1.12.2003 al 16.12.2003  
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito  
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 11.12.2003



*Data 16.12.2003*

**Il Responsabile dell'Area Tributi Finanz.**

**Il Segretario comunale**

.....